



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto n. 106 del 20 dicembre 2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Proroga della fornitura del servizio di vigilanza sanitaria e r.s.p.p. per il periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020. CIG n. Z451C07409.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTA la disposizione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, ad oggetto: "Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. . 19/04/2017, n. 56);

ACCERTATO che la soc. ExitOne s.p.a., con atto notarile redatto dal Dott. Alberto OCCELLI il 28/07/2019 con efficacia dal 01/08/2018, ha ceduto in affitto il proprio intero complesso aziendale alla società GI.ONE S.p.a. - Stradale San Secondo n. 96 10064 Pinerolo (TO) (C.F. 11940290015) - che subentra in tutti i diritti e gli obblighi e persegue in tutti i rapporti di ExitOne S.p.a. subentrando senza soluzione di continuità ad essa, con tutti gli effetti di legge nei requisiti tecnici, economici, finanziari da quest'ultima posseduti;

CONSIDERATO che la stessa ha comunicato in data 12/09/2018 alla Stazione appaltante CONSIP S.p.A. l'affitto dell'azienda ad ogni effetto di legge, e che la medesima, dopo le dovute verifiche, ha comunicato il nulla osta al subentro.

RICHIAMATI a presupposto del presente:

- il proprio decreto a contrarre n. 47 del 10 ottobre 2016;
- il proprio decreto di aggiudicazione del servizio per tre anni n. 66 del 24 novembre 2016, con cui si dava luogo all'adesione alla Convenzione Consip sopra citata, aggiudicando il contratto alla ditta EXITone S.p.A.;
- l'ordine diretto di acquisto (Oda-MEPA) n. 3325275 del 25.11.2016 relativo a fornitura di servizi a canone relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e fornitura di servizi extra canone a EXITone S.p.A. appaltatrice individuata all'interno della precitata convenzione Consip a decorrere dal 01/12/2016 e fino al 30/11/2019;

VISTO l'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del gennaio 2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

CONSIDERATO che la Consip ha svolto le procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio di "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 4", aggiudicando il lotto alla società SINTESI s.p.a, i cui effetti sono stati sospesi dalle competenti autorità giudiziarie, per cui allo stato attuale, non è possibile affidare alla stessa il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria.

RITENUTO , comunque, doveroso assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in essere, nelle more della definizione da parte di Consip delle problematiche emerse in relazione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche

Amministrazioni - Edizione 4" stipulata con la Società SINTESI s.p.a. aggiudicataria del Lotto 1 comprensivo della regione Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che alla luce di ciò è stata effettuata, con nota prot. n. 651U del 27.11.2019, una richiesta di disponibilità alla proroga alla ditta Gi-One, società gestrice del servizio sino al 31/11/2019, la quale ha dato la propria disponibilità a continuare il servizio alle stesse condizioni sino al 31/1/2019, e comunque sino alla soluzione della problematica inerente il giudizio pendente tra Consip e la nuova società aggiudicataria del servizio sopra richiamata, giusta nota protocollata al n. 672 del 06.12.2019;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara Z451C07409;

VISTA la richiesta di offerta a parità di condizioni economiche già definite dalla convenzione Consip cui questo tribunale ha aderito come da Oda-MEPA n. 3325275 del 25.11.2016 avanzata con propria nota prot. n. 651U del 27.11.2019 e la dichiarazione di adesione da parte della ditta GLONE manifestata con lettera del 05.12.2019 protocollata al n. 672 del 06.12.2019;

VISTA infine la richiesta di esonero dalla cauzione ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e contestuale offerta di ribasso pari all'1% del corrispettivo previsto nella predetta convenzione, offerta formulata con nota del 29.11.2019 pervenuta il 17.12.2019 e protocollata al n. 689E/2019;

RITENUTO dover accettare tale richiesta e quindi la riduzione del relativo prezzo-canone mensile, in quanto conveniente per questa amministrazione

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

VISTO l'art. 118, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Ditta in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

QUANTIFICATA la spesa in € 104,90, iva compresa, mensile relativa ai canoni per il servizio di RSPP e per la sorveglianza sanitaria relativa a questo Tribunale amministrativo;

PRESO ATTO che il fornitore ha dichiarato, in sede di gara, di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la nota n. 2225 in data 11.02.2019 del segretario delegato dei TTAARR con la quale è stata comunicata l'assegnazione dei fondi per le ordinarie esigenze di questo T.A.R. relativamente all'esercizio 2019;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse ai sensi di legge;

Per questi motivi, propone di:

DECRETARE

- **DI PROROGARE** il contratto, per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il periodo 01.12.2019 sino al 31.01.2020, e comunque sino alla definizione della controversia giudiziaria tra Consip e la nuova aggiudicataria del servizio “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 4, per la sede di questo Tribunale, alla ditta **GI. ONE S.p.a.** - Stradale San Secondo n. 96 10064 Pinerolo (TO) (C.F. 11940290015) quale appaltatrice subentrata alla società **ExitOne s.p.a.** originaria aggiudicataria del Lotto 1 (comprensivo della regione Valle d’Aosta, della Convenzione stipulata da Consip per la “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 3);
- **DI DARE ATTO** che il servizio sarà regolato dalle condizioni indicate nel contratto stipulato con Consip in base alla convenzione “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 3, cui questo Tribunale ha a suo tempo aderito come da decreto a contrarre n. 47/2016 e decreto di aggiudicazione n. 66/2016;
- **DI ACCETTARE** la richiesta di miglioramento del prezzo in luogo della presentazione della polizza fideiussoria, quantificando, di conseguenza la spesa mensile in € 104,90, Iva inclusa;
- **DI RISERVARSI** di variare l’impegno di spesa, al capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione” del “piano di gestione 26”, a suo tempo assunto
- **DI COMUNICARE** la proroga del servizio alla Società interessata;
- **DI DICHIARARE** di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto all’Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

- **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale nel link “Amministrazione trasparente” sez. bandi di gara e contratti ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 50/2017 e del D.Lgs. n. 33/2013 e rispettive modificazioni ed integrazioni, previo oscuramento dei dati sensibili.

l'Assistente amministrativo
Barbara TAMONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto e ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata, che parimenti qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma